

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 novembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 7.

Nuova disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia. (18R00263) ... Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2018, n. 4.

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. (18R00181) Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 2018, n. 5.

Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale. (18R00232) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 9.

Modifiche del regolamento istitutivo dell'agenzia Demanio provinciale. (18R00275) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 10.

Modifiche del regolamento sull'amministrazione del patrimonio della Provincia. (18R00276) .. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 11.

Norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi - Modifica dei termini. (18R00277). Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 aprile 2018, n. 12.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi. (18R00233) Pag. 23

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile
2018, n. 0105/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia). (18R00251) Pag. 25



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2018, n. 0106/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017. (18R00252) *Pag.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 aprile 2018, n. 0109/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117. (18R00253)..... *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2018, n. 0110/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle DOC - FVG per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della DOC "Friuli" o "Friuli-Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (18R00254)..... *Pag.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2018, n. 0113/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (18R00255)..... *Pag.* 38

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2018, n. 3.

Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po. (18R00174)..... *Pag.* 39

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 4.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. (18R00198)..... *Pag.* 39

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 5.

Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali. (18R00199) *Pag.* 49

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2018, n. 15.

Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002. (18R00272) . *Pag.* 52

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 16.

Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene. (18R00273)..... *Pag.* 56


LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 17.

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011. (18R00274)..... *Pag.* 57

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 aprile 2018, n. 7.

Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento. (18R00226)..... *Pag.* 58



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 7.

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 22 dell'8 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSITIVI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge reca nuove disposizioni per la disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta, già istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, in armonia con quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2.

Natura e finalità

1. L'ARPA è ente strumentale della Regione, facente parte del comparto unico regionale, e ne realizza gli indirizzi programmatici per il miglioramento delle condizioni ambientali, anche attraverso la verifica di sostenibilità delle azioni di sviluppo, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. La Regione, gli enti locali e le loro forme associative e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche per la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente, anche in relazione agli obiettivi regionali di tutela della salute umana e prevenzione, attraverso attività analitiche, di monitoraggio, valutazione, controllo, elaborazione e gestione dell'informazione ambientale.

Art. 3.

Attività istituzionali

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e tenuto conto del programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 10 della legge n. 132/2016, sono attività dell'ARPA:

a) il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito anche attraverso la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di osservazione e raccolta dei dati ambientali e l'utilizzo di strumenti modellistici;

b) il controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici e biologici di pressione sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo, di inquinamento acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti, dei relativi impatti sugli ecosistemi, sull'uomo e sull'ambiente in generale, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo, ispezione e verifica, in ambiente esterno e interno;


c) il monitoraggio dei parametri ambientali correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico;

d) il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali, agli enti locali e alle loro forme associative e all'Azienda USL per l'esercizio di funzioni in materia ambientale previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla formulazione di pareri tecnici e alla redazione di valutazioni tecniche relativi a limiti di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento e di analisi, in conformità alle indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

e) i controlli analitici per la caratterizzazione dei fattori ambientali in connessione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione collettiva, con particolare riferimento agli ambienti esterni e confinati, e agli ambienti di lavoro a supporto dell'Azienda USL, anche in relazione a situazioni di emergenza, nonché alla salute animale;

f) le attività analitiche richieste dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, nonché nell'ambito dello svolgimento delle attività di prefettura da parte dell'Amministrazione regionale, quale laboratorio regionale di riferimento;

g) il supporto tecnico-analitico alle attività di controllo e di vigilanza svolte dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, per quanto di competenza, le asseverazioni tecniche delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dei procedimenti sanzionatori in materia di tutela ambientale;



h) il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti sui temi concernenti l'efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, comprese le attività di cui all'art. 29 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), secondo le modalità ivi previste;

i) la collaborazione con le strutture regionali competenti per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio di piani regionali in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione;

j) la ricerca applicata in campo ambientale necessaria per lo sviluppo e il continuo approfondimento delle conoscenze attinenti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2;

k) la produzione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali e sui relativi impatti, anche attraverso la redazione e il continuo aggiornamento, sulla base dei dati acquisiti, della relazione sullo stato dell'ambiente regionale, pubblicata nel proprio sito web;

l) la gestione del portale informativo ambientale sui temi di competenza, la trasmissione dei dati e delle informazioni agli organi istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), attraverso il punto focale regionale costituito dal Sistema informativo regionale ambientale (SIRA);

m) la divulgazione e l'informazione, anche in collaborazione con l'Amministrazione regionale, concernenti la conoscenza dei temi ambientali;

n) la collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di iniziative e programmi di formazione e di educazione ambientale;

o) la partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile;

p) le prestazioni tecnico-scientifiche rese a soggetti privati, per le quali i medesimi sono tenuti, sulla base della normativa vigente, ad avvalersi in via esclusiva dell'ARPA;

q) ogni altro compito o attività in materia ambientale individuati dalla normativa vigente o ad essa assegnati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), definiti dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed estendendone la portata, in relazione alle specificità territoriali o ad esigenze specifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'ARPA predispose e aggiorna periodicamente la Carta dei servizi e delle attività per informare i cittadini e i portatori di interesse sugli standard delle attività istituzionali di cui al presente articolo e sulle modalità del loro svolgimento.

Art. 4.

Attività non istituzionali

1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni non rientranti nelle attività istituzionali di cui all'art. 3, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale e non interferisca con il pieno raggiungimento dei LEPTA, applicando per lo svolgimento di tali attività le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su ambiti sottoposti a vigilanza da parte delle strutture regionali competenti o del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Art. 5.

Interoperabilità e accesso ai dati informatici

1. L'ARPA e la Regione collaborano per garantire la coerenza e l'interoperabilità delle rispettive banche dati, anche in relazione alle linee di indirizzo contenute nei Piani di cui all'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), concertando i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali e assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della normativa vigente.

2. L'ARPA partecipa e collabora, altresì, allo sviluppo del Sistema delle conoscenze territoriali (SCT) della Valle d'Aosta, quale sistema della conoscenza geografica condivisa.

Capo II


PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 6.

Documento di programmazione triennale

1. Il documento di programmazione triennale (DPT) contiene la previsione delle linee di attività dell'ARPA su scala triennale, nel rispetto dei LEPTA, adeguati alle caratteristiche territoriali della Regione, del programma triennale di cui all'art. 10 della legge 132/2016, delle linee di indirizzo definite nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della programmazione e pianificazione regionale di settore; esso costituisce documento di riferimento ai fini della predisposizione del bilancio di previsione e del piano operativo annuale di cui all'art. 7.

2. Il DPT è adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.



Art. 7.

Piano operativo annuale

1. Il piano operativo annuale (POA) costituisce la definizione operativa della programmazione tecnico-gestionale annuale delle attività dell'ARPA.

2. Il POA è articolato secondo servizi, attività e temi ambientali, in armonia con le attività istituzionali di cui all'art. 3 e con il piano della performance adottato ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

3. Il POA è adottato dal direttore generale e trasmesso, unitamente al piano della performance, alla struttura regionale competente in materia di ambiente, di seguito denominata struttura competente.

Capo III

ORGANI

Art. 8.

Organi

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARPA è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all'ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 132/2016.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina a direttore generale determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

3. Il trattamento economico attribuito al direttore generale è equiparato a quello del segretario generale della Regione ed è stabilito dalla Giunta regionale, entro i limi-

ti e secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 22/2010. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ARPA.

4. Alla scadenza del contratto, la Giunta regionale può procedere, con propria deliberazione e previa valutazione positiva dell'operato del direttore generale, al rinnovo dell'incarico. In caso di mancata conferma, il direttore generale precedentemente nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. In ogni caso, il direttore generale non può rimanere in carica per un periodo superiore, complessivamente, a dieci anni consecutivi.

5. L'incarico di direttore generale è revocato:

a) quando ricorrano gravi e comprovati motivi o quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario dell'ARPA;

b) in caso di gravi o reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione; costituisce grave violazione di legge anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale; in tale ultimo caso, la revoca è disposta in caso di mancata ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere;

c) in caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 16, comma 3.

6. L'incarico di direttore generale è assoggettato a decadenza nel caso in cui sopravvengano, in corso di mandato, cause di inconferibilità e nel caso in cui l'interessato non rimuova, entro quindici giorni dalla contestazione, cause o situazioni sopravvenute di incompatibilità.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale risolve, con propria deliberazione, il contratto di lavoro del direttore generale, dichiarandone la decadenza e provvedendo, nei termini di legge, alla sua sostituzione.


8. In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito da altro dipendente dell'ARPA di qualifica dirigenziale, secondo quanto disposto dal regolamento interno, il quale stabilisce altresì l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto per i periodi di sostituzione o di reggenza.

Art. 10.

Funzioni del direttore generale

1. Al direttore generale dell'ARPA spetta, in particolare:

- a) la legale rappresentanza dell'ente;
- b) la direzione e il coordinamento dell'ente, di cui è responsabile;
- c) l'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle funzioni di gestione che gli sono attribuite, ivi compresi gli aggiornamenti della Carta dei servizi e delle attività;



d) l'adozione del regolamento interno e la trasmissione, per l'approvazione, alla Giunta regionale, per il tramite della struttura competente;

e) la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa;

f) il raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 11.

Revisore dei conti

1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ARPA. Il revisore è nominato, per quattro anni, con deliberazione della Giunta regionale, secondo la procedura prevista dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'art. 3, comma 3-bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

Art. 12.

Funzioni del revisore dei conti

1. Al revisore dei conti spetta, in particolare:

a) la predisposizione della relazione sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nella relazione è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità;

b) la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, anche mediante tecniche di campionamento;

c) la predisposizione della relazione sulla proposta di rendiconto. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; può contenere, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) le verifiche di cassa periodiche;

e) ogni ulteriore controllo di congruità, di coerenza e di attendibilità degli atti dell'ARPA, in osservanza degli adempimenti normativi contabili vigenti.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 13.

Struttura organizzativa e regolamento interno

1. L'ARPA si configura in un'unica Agenzia operante sull'intero territorio regionale.

2. Per la disciplina della propria organizzazione, l'ARPA si dota di un regolamento interno, nel rispetto della presente legge e delle disposizioni e dei regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 132/2016.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) disciplina l'assetto della struttura organizzativa dell'ARPA, con particolare riferimento all'organigramma, alla graduazione delle strutture organizzative e alle funzioni del personale, definendo la ripartizione dei compiti all'interno della struttura, secondo criteri di autonomia, responsabilità, trasparenza e funzionalità;

b) disciplina modalità di conferimento e competenze relativamente agli incarichi di direttore tecnico e amministrativo;

c) definisce le funzioni e le procedure per garantire l'efficacia e la qualità delle attività istituzionali;

d) può individuare organismi interni di coordinamento fra le diverse strutture organizzative;

e) definisce le modalità di conferimento della qualifica di personale ispettivo.

Art. 14.

Risorse finanziarie


1. Le attività istituzionali di cui all'art. 3 sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata.

2. Le spese di investimento dell'ARPA sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata.

3. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrati per il finanziamento di progetti specifici, coerenti con le finalità di cui all'art. 2.

4. Le attività istituzionali di cui all'art. 3 rese a favore dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte della medesima Azienda, nella misura stabilita annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione e prevista in apposito finanziamento a destinazione vincolata.

5. Le attività istituzionali di cui all'art. 3 a supporto della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili sono oggetto di apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione.



6. Gli oneri per le attività istituzionali di cui all'art. 3, svolte dall'ARPA su specifiche richieste degli enti locali e delle loro forme associative, sono coperti dal trasferimento regionale di cui al comma 1, fatti salvi specifici accordi che prevedano trasferimenti aggiuntivi a carico degli stessi, da definire in relazione alla tipologia e alla complessità delle attività richieste all'ARPA.

7. Gli oneri sostenuti dall'ARPA per le azioni ambientali discendenti dall'applicazione dell'art. 3ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo il principio "chi inquina paga", sono posti a carico dei soggetti individuabili ai quali è imputato il danno causato all'ambiente.

8. Al finanziamento dell'ARPA concorrono, inoltre:

- a) eventuali trasferimenti vincolati destinati alla stessa;
- b) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per specifici progetti cui la stessa partecipa;
- c) tariffe o contributi spese previsti dalla normativa statale o regionale vigente;
- d) corrispettivi per prestazioni per conto di privati o di enti, rese ai sensi dell'art. 4;
- e) eventuali rendite patrimoniali;
- f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni o contributi di altri enti.

Art. 15.

Disposizioni in materia di contabilità

1. L'ARPA adotta la contabilità finanziaria e le disposizioni in materia di contabilità previsti dalla normativa vigente per la Regione.

Capo V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16.

Vigilanza e controllo

1. L'ARPA è sottoposta all'attività di vigilanza e controllo dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale dell'ARPA fornisce alla struttura competente, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti. La struttura competente può, inoltre, disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici dell'ARPA.

3. Per la verifica dei risultati di gestione dell'ARPA, la Giunta regionale approva, entro il mese di novembre di ogni anno, gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene nei termini e con le modalità definiti con la deliberazione di approvazione. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce, inoltre, elemento di valutazione dell'attività del direttore generale.

Art. 17.

Controllo della Regione sugli atti

1. La Regione, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 16, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto al DPT, al POA e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

- a) bilancio di previsione annuale;
- b) conti consuntivi e relative relazioni illustrative;
- c) regolamento interno di cui all'art. 13.

2. Gli atti da sottoporre al controllo di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura competente entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, da fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. L'esecutività degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale.

4. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ARPA, salvo motivata dichiarazione di immediata esecutività.

Art. 18.

Poteri sostitutivi

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, vigilanza o controllo o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, la struttura competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Gli oneri conseguenti all'intervento in via sostitutiva restano a carico dell'ARPA.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Il direttore generale, il direttore tecnico, il direttore amministrativo e i revisori dei conti, nominati ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge regionale n. 41/1995 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

2. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui agli articoli 7, comma 5, e 15, comma 2, della legge n. 132/2016, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale dell'ARPA approva la Carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 3, comma 3, secondo quanto disposto dalla presente legge, nel rispetto dei LEPTA e tenuto conto delle specificità territoriali.



4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale dell'ARPA adotta un nuovo regolamento interno, secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera *d*), e 13.

Art. 20.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce un tavolo tecnico per determinare la fattibilità e le modalità dell'eventuale transizione del personale dell'ARPA alla corrispondente disciplina del contratto collettivo del comparto unico regionale, nonché per disciplinare, ove necessario, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

2. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a*) la legge regionale n. 41/1995;
- b*) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37;
- c*) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;
- d*) l'art. 20 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
- e*) l'art. 40 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- f*) l'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- g*) l'art. 29 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;
- h*) l'art. 33 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;
- i*) il comma 2-*bis* dell'art. 29 della legge regionale n. 13/2015;
- j*) i commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 6.020.000 a decorrere dall'anno 2019.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 per gli anni 2019 e seguenti:

- a*) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 002 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) per annui euro 5.320.000 di cui 5.200.000 per interventi correnti e 120.000 per interventi d'investimento;

- b*) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 001 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *Lea*) per annui euro 650.000 per interventi correnti;

- c*) nella Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) Programma 001 (Fonti energetiche) per annui euro 50.000 per interventi correnti.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

- a*) nella Missione programma 9.002 per annui euro 5.320.000 di cui 5.200.000 di parte corrente e 120.000 di parte investimento nel 2019 e nel 2020;

- b*) nella Missione programma 13.001 per annui euro 650.000 di parte corrente nel 2019 e nel 2020;

- c*) nella Missione programma 17.001 per annui euro 50.000 di parte corrente nel 2019 e nel 2020.

4. L'onere annuo determinato ai sensi del presente articolo può essere rideterminato con legge di bilancio.

5. Le variazioni determinate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non comportano modificazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione, mentre comportano modificazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale. Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), non è modificato.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 marzo 2018.

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00263



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2018, n. 4.

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 - Quarto Supplemento del 6 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 19.774.573.487,90 e di cassa per euro 20.688.223.786,90, e spese di competenza per euro 19.774.573.487,90 e di cassa per euro 20.688.223.786,90, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.571.524.852,82 e spese di competenza per euro 18.571.524.852,82, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 18.048.217.609,82 e spese di competenza per euro 18.048.217.609,82 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
 - a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
 - b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
 - c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
 - d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
 - e) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5);
 - f) la nota integrativa (allegato 6);
 - g) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7);
 - h) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
 - i) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
 - l) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
 - m) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 11);
 - n) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
 - o) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
 - p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato 14);
2. È allegata alla presente legge, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 15).

Art. 3.

Accordi di programma

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.



Art. 4.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 5.

Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;

c) fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 118/2011;

d) fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);

e) fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ai sensi delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive);

f) fondo investimenti per la stabilità finanziaria, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016»);

g) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sui singoli capitoli di spesa;

h) fondo di cassa relativo ad accantonamenti su fondo pluriennale vincolato.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere da a), b), c), d), e) ed f), si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

3. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, lettere g) ed h), si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 6.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.729,88.

Art. 7.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 8.

Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017.

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritte per l'esercizio 2018 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011, per un totale di euro 651.113.226,08:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 324.426.442,50;


b) fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.891,69;

c) fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»), per un importo pari a euro 13.000.000,00

d) fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 98.942.503,03, di cui:

1) euro 61.629.007,35 per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012;

2) euro 37.313.495,68 per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno;



e) altri accantonamenti per un importo pari a euro 150.561.388,86, di cui:

1) oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali pari ad euro 2.500.000,00;

2) parte residua di passività pregresse accantonata con il risultato di amministrazione 2016 non impegnata nell'esercizio 2017 pari ad euro 6.900.000,00;

3) oneri per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati pari ad euro 121.161.388,86;

4) oneri per la restituzione allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») pari ad euro 20.000.000,00.

2. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti per l'esercizio 2018, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011, i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.431.735.336,27:

a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari a euro 2.451.694.840,62;

b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2015»), come previsto dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;

c) ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 nonché dell'articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,30.

3. Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritte per l'esercizio 2018 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011, per un totale di euro 227.477.330,82:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 57.267.583,87, di cui:

1) euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;

2) euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 118/2011;

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 61.991.969,76, di cui:

1) euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;

2) euro 6.333.858,04 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;

3) euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017;

c) altri vincoli per euro 108.217.777,19 derivanti dall'iscrizione della quota residua dell'avanzo vincolato proveniente da rimborsi disposti dal Commissario straordinario e da residui passivi cancellati e trasferiti al Commissario straordinario con vincolo di utilizzo per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d) della legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).

4. Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.


Art. 9.

Disposizioni in materia di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale

1. Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la Regione intende procedere all'integrazione dell'organico degli addetti alla manutenzione idraulico-forestale in servizio presso la Regione a seguito delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), determinato nel 2016 in 471 unità.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa, definisce un piano dei fabbisogni e delle assunzioni per il triennio 2018-2020.

3. Le procedure selettive per le assunzioni possono riservare una percentuale dei posti disponibili non superiore al 50 per cento agli addetti alla manutenzione idraulico-forestale che abbiano prestato servizio presso la Regione Piemonte con contratti a tempo determinato e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,



ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

4. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2, stimata per l'esercizio 2018 nell'importo di euro 390.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

Art. 10.

Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP con codici ATECO 90 e 91

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività ricreative, artistiche e di intrattenimento (codice ATECO 90) e per le attività di biblioteche, archivi e musei e altre attività culturali (codice ATECO 91) è determinata a decorrere dal periodo di imposta 2019 nel 3 per cento.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 11.

Contributi a comuni per adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità

1. Al fine di favorire l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento.

Art. 12.

Promozione di iniziative per l'applicazione dei risultati della ricerca

1. La Regione promuove iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, favorendo la dimostrazione applicativa di brevetti con l'obiettivo di creare una più stretta relazione tra ricerca e applicazione.

2. La Regione, anche sulla base di intese con gli atenei e gli enti di ricerca pubblica con sede in Piemonte, promuove iniziative di Proof of Concept, finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e alla creazione di spin off della ricerca pubblica e di iniziative imprenditoriali innovative.

3. Per iniziative di Proof of Concept si intendono le attività sperimentali nel campo dell'innovazione e della ricerca realizzate da giovani ricercatori, dottorandi o figure professionali in esito a percorsi di alta formazione, a partire da brevetti allo scopo di dimostrarne la fattibilità o la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.

4. Le attività ed i costi ammissibili riguardano spese per consulenze specialistiche per studi di fattibilità tecnico-economica, utilizzo di attrezzature o spazi tecnologicamente attrezzati presso organismi di ricerca, acquisizione di attrezzature e tutti i costi dovranno essere funzionali ad un preciso programma di sperimentazione.

5. I beneficiari sono giovani ricercatori in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con contratto di ricerca da parte di un organismo di ricerca pubblico, ovvero vincitori di dottorato di ricerca o partecipanti ad un master od altra scuola o corso di specializzazione post-laurea riconosciuti. Il giovane ricercatore deve risultare autore o co-autore di un paper scientifico pubblicato nei tre anni precedenti su una rivista appartenente alla classe A dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto o essere inventore di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso in collaborazione con università o centro di ricerca, coerente con l'obiettivo del programma di sperimentazione proposto.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un fondo destinato a sostenere tali iniziative.

7. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità di gestione del fondo di cui al comma 6.


8. Per gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, per il fondo di cui al comma 6, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 13.

Accesso alle strutture psichiatriche territoriali

1. Possono accedere all'interno delle strutture psichiatriche residenziali, quali le comunità protette di tipo A e B, le comunità alloggio e i centri diurni ed all'interno dei gruppi appartamento presenti sul territorio regionale, in modo libero e senza necessitare di alcuna autorizzazione o avviso, i rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e pazienti degli ospiti della struttura.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per individuare un albo regionale dei soggetti aventi titolo all'accesso alle strutture di cui al comma 1.



Art. 14.

*Copertura finanziaria
della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2*

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 1 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 15.

Debito fuori bilancio derivante dal riconoscimento dei danni causati nel periodo 2015-2016 alle colture agricole dagli ungulati.

1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti riguardo alle spese stanziate e non impegnate per la corresponsione delle somme dovute dalla Regione agli Ambiti territoriali di caccia (ATC), ai Comprensori alpini (CA) ed alle province per le spese che gli stessi hanno rimborsato agli agricoltori per danni causati alle colture agricole dagli ungulati, è emerso un debito fuori bilancio di importo pari a euro 1.500.000,00.

2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per il finanziamento dei danni causati dagli ungulati» e collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 16.

Debito fuori bilancio per interventi relativi a eventi alluvionali e ulteriori passività pregresse per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo alle spese stanziate e non impegnate per obbligazioni assunte in anni precedenti per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, già finanziati con risorse statali e cofinanziamenti regionali, per le quali è necessaria la reinscrizione in spesa a bilancio, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio per oneri esigibili a partire dall'esercizio 2018, al fine di completare le opere di ripristino e messa in sicurezza del territorio, ed esaurire l'erogazione dei contributi per i danni a opere pubbliche e private derivanti dagli eventi alluvionali degli anni 1994, 2000 e 2002.

2. Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in euro 11.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per il finanziamento degli interven-

ti necessari per il dissesto idrogeologico ed il ripristino dei danni derivanti dagli eventi alluvionali 1994, 2000 e 2002 sul territorio regionale» e collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 17.

Debito fuori bilancio per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico.

1. Per il completamento degli interventi previsti dai Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di rilocalizzazione in via preventiva degli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali negli anni, al fine della riduzione della vulnerabilità, sulla base dei criteri di definizione della scala di priorità e per la concessione del contributo individuati con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 9-12658 (D.G.R. n. 19-7652 del 29 novembre 2007 - Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico - idrogeologico ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 9/2007. Individuazione dei criteri per la definizione delle priorità per la concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad uso abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo stesso), è riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad euro 577.534,67 a favore degli enti locali indicati nell'allegato B.


2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18.

Debito fuori bilancio a valere sul «Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012»

1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali dell'edilizia sociale e risultante agli atti, in riferimento allo stato di avanzamento dei cantieri del «Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012», per interventi inerenti l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia agevolata e agevolata sperimentale, già finanziati con risorse statali delle quali è necessaria la reinscrizione in spesa a bilancio, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio relativo ai contributi da erogare a favore dei soggetti attuatori fino alla conclusione dei cantieri in atto.



2. Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo pari a euro 14.236.031,90 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per il finanziamento delle spese in materia di edilizia residenziale pubblica», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 19.

Debito fuori bilancio derivante dalla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate al 31 dicembre 2016.

1. In esito alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011 e svolta alla data del 31 dicembre 2016, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità dei debiti fuori bilancio riportati nell'allegato C.

2. L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in euro 17.030.790,35, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società partecipate e controllate», collocato per un importo pari a euro 5.999.241,67 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) e per un importo pari a euro 11.031.548,68 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20.

Altri debiti fuori bilancio a valere su fondi statali

1. In esito alle verifiche in corso sulla reimpostazione di fondi statali vincolati incassati negli esercizi passati è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione del comma 1, lettera e), dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, la legittimità dei debiti fuori bilancio riportati nell'allegato D.

2. L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo pari a euro 26.505.628,39, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per l'iscrizione di altre spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti», collocato per un importo pari a euro 518.665,97

nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) e per un importo pari a euro 25.986.962,42 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 21.

Reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e POR FSE 2014-2020.

1. Al fine di riallineare il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR ed al POR FSE 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'effettivo sviluppo cronologico della programmazione di spesa, è costituito in spesa nell'esercizio finanziario 2018 un fondo per la reiscrizione nella competenza di economie corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale prevista dalla normativa vigente, non impegnata a valere sugli stanziamenti a bilancio nel periodo 2014-2017.


2. Il fondo di cui al comma 1, quantificato in euro 40.236.793,52, è denominato «Fondo per la reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020» ed è collocato, per l'importo di euro 28.338.212,36 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) e per l'importo di euro 11.898.581,16 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 22.

Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2018, il contributo annuale previsto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 3.000.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.



Art. 23.

Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2017.

2. Le unioni finanziate in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 sono tenute a rendicontare le somme oggetto di finanziamento entro il termine perentorio del 31 maggio 2018, pena la revoca del finanziamento concesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nella misura massima di euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

4. Le eventuali economie, a valere sull'importo di cui al comma 3, sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2018.

Art. 24.

Progetti di sviluppo economico e culturale della Città di Torino

1. Al fine di promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo economico e culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 una spesa di euro 1.000.000,00 a favore della Città di Torino, iscritta in apposito capitolo nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 02.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. La misura di cui al comma 1 si colloca nell'ambito dell'Intesa regionale per gli investimenti, a fronte della disponibilità della Città di Torino di cedere alla Regione spazi finanziari da redistribuire agli enti locali del territorio.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 25.

Piano di edilizia scolastica per la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'operazione disposta in attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 232/2016 che prevede la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per la quale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017 (Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Legge di bilancio 2017», relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito de-

gli investimenti immobiliari dell'INAIL) è stata prevista ai fini dell'attuazione del predetto piano l'erogazione a favore della Regione della somma complessiva di euro 21.969.974,37.

2. La Regione è tenuta a concordare con INAIL e con gli enti pubblici proprietari delle aree individuate apposito contratto di locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per la durata di anni trenta-sei, decorrenti dalla consegna dei nuovi immobili.

3. Alla copertura degli oneri annuali derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, si provvede a decorrenza dall'anno 2020 con l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito capitolo da istituire nell'ambito delle risorse stanziare nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 26.

Rinegoziazione del debito

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.


Art. 27.

Ristrutturazione del prestito obbligazionario e riacquisto degli strumenti finanziari derivati.

1. La Giunta regionale è autorizzata a:

a) riacquistare, anche pro quota, il prestito obbligazionario emesso pari a euro 1.800.000.000,00 con scadenza 27 novembre 2036 ed alla contestuale estinzione anticipata, totale o pro quota, dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

b) definire le condizioni di convenienza economica che assicurino che i derivati, con un valore di mercato negativo, unitamente al prestito obbligazionario riacquistato, determinino una riduzione del valore finanziario dei pagamenti regionali e una contestuale riduzione dei rischi di mercato;



c) riacquistare, anche parzialmente, i soli derivati, entro il limite di euro 600.000.000,00 ed accantonare le risorse secondo i criteri previsti dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

d) ristrutturare la quota residua del derivato qualora si provveda a riacquistare una parte dei prestiti obbligazionari e ad estinguere il derivato per un valore nominale inferiore a euro 600.000.000,00. La possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, è ammessa esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

2. Le economie derivanti dalla ristrutturazione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

3. Per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui al «Fondo per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati», collocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

4. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 28.

Oneri per il rinnovo contrattuale del personale regionale

1. Al fine di fare fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 2.500.000,00.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale a seguito della formale sottoscrizione del medesimo contratto.

Art. 29.

Fondo contenzioso

1. Al fine di fare fronte agli eventuali oneri derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 e dalle ulteriori controversie in essere, è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 98.942.503,03.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. L'articolo 40-ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

«Art. 40-ter (*Composizione e nomina del Collegio*). —

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40-octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40-octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

1-bis In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 40-novies, provvede l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.»

2. L'articolo 40-novies della legge regionale n. 7/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 40-novies (*Durata della carica*). — 1. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

e) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40-duodecies.


5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.»

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il ravvedimento operoso o il fermo amministrativo è riferito solamente al veicolo per il quale il contribuente ha omesso il pagamento, mentre altri veicoli di proprietà dello stesso contribuente non vengono computati in predetti ravvedimenti e non possono essere soggetti a fermo amministrativo.»



Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

1. L'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*). — 1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata, fino al 2018, nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è azzerata.

2. L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e delle cooperative sociali indicate all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è determinato, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 2,9 per cento.

3. L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è determinata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento.

4. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018- 2020.»

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relative norme di attuazione.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione.»

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29/2009 è sostituita dalla seguente: «c) rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione.»

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009 è sostituita dalla seguente: «a) il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di con-

cessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere;».

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009 è sostituita dalla seguente: «b) la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo;».

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione è richiesta decorso il termine per la sua impugnazione;».


6. L'articolo 10 della legge regionale n. 29/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Conciliazioni stragiudiziali*). — 1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.

3. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.

4. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e



fino all' 80 per cento se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.

5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.».

7. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29/2009 è sostituita dalla seguente: «c) la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.».

8. La deliberazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 29/2009, come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il presente articolo si applica alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora state concluse dal comune con il relativo accordo.

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

1. L'allegato D, sub 1 e sub 2, di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) relativo al Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è sostituito dall'allegato E alla presente legge.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6

1. L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Servizio Comunic@Ens*). — 1. La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2019-2020 al Consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del «Servizio Comunic@Ens» per il territorio regionale piemontese, al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di tele-soccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al Consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto «Servizio Comunic@Ens» un contributo

annuo pari a euro 246.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2016, 14

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole «nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

«3. Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati.».

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) è inserito il seguente:

«1-bis. Il patrocinio in giudizio dei gruppi consiliari è assicurato dall'Avvocatura regionale.»

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1


1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), le parole «che è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti «che resta in vigore fino al 31 dicembre 2018».

Art. 40.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00181

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 2018, n. 5.

Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 17, «LEGGE SUI MASI CHIUSI»

Art. 1.

Costituzione di un maso chiuso

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito una sola volta per il medesimo soggetto un maso chiuso:

a) qualora vengano incluse tutte le superfici agricole utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprietà della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e

1) se la superficie aziendale ha un'estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed è in possesso di uno dei titoli di studio o di-

plomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all'attività agricola da almeno cinque anni oppure comprova di avere un'esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale, oppure

2) se la superficie aziendale ha un'estensione di almeno due ettari di vigneto o frutteto ovvero quattro ettari di arativo o prato e la persona richiedente è un giovane agricoltore/una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, se era iscritta in passato per almeno tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all'attività agricola da almeno cinque anni;

b) se né la persona richiedente né il suo o la sua coniuge o i suoi genitori sono o sono stati, negli ultimi cinque anni, proprietari di un edificio d'abitazione idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l'azienda agricola oggettive esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Per il raggiungimento della superficie minima di cui alla lettera *a)* non possono essere considerate le aree distaccate da altri masi chiusi che negli ultimi dieci anni si sono avvalsi di una delle possibilità edificatorie riservate al maso chiuso.»

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:


«3-ter. Se la persona richiedente soddisfa le condizioni di cui alla lettera *a)*, numero 1) rispettivamente numero 2) del comma 3, ma la superficie aziendale invece dell'estensione ivi indicata ammonta ad almeno quattro ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato, non devono essere incorporate ulteriori superfici di proprietà dei genitori ai sensi della lettera *a)* ed il maso può essere costituito anche quando i genitori siano proprietari di un edificio d'abitazione idoneo ai sensi della lettera *b)*.»

Art. 2.

Istanza di costituzione di un maso chiuso

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. I masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, numero 2), non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l'alienazione non avvenga a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all'art. 2. La commissione locale per i masi chiusi autorizza la costi-



tuzione di un nuovo maso chiuso, a condizione che il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all'art. 5 e al comma 1 dell'art. 6, il divieto d'alienazione non trova applicazione, a condizione che venga rilasciato il visto da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura.»

Art. 3.

Modificazioni della consistenza di un maso chiuso

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi del comma 1, qualora ciò pregiudichi la conduzione del maso o qualora non siano più disponibili edifici a sufficienza per la normale gestione del maso chiuso.»

Art. 4.

Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, precedentemente non connessi con lo stesso e ritenuti idonei, va rilasciata fermi restando i requisiti di cui all'art. 2.»

Art. 5.

Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima

1. I commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. Nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.

3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabilitate o interdette.»

Art. 6.

Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso

1. La rubrica dell'art. 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso.»

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell'art. 14, ciascuna delle persone eredi chiamate alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del o della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si sia trovato un accordo sull'assunzione del maso. Per la determinazione giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice deve essere sentita la commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell'idoneità dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso. Qualora non si giunga ad un accordo sul valore di assunzione del maso, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.»

Art. 7.

Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso

1. La rubrica dell'art. 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso.»

2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Qualora nella designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venissero preferiti eredi non legittimari rispetto ai legittimari del defunto o della defunta, la valutazione del valore del maso chiuso ai fini della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi stabiliti annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, senza applicare i coefficienti di rivalutazione; nella valutazione sono già compresi il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata per scopi agricoli.»


Art. 8.

Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del valore di assunzione del maso

1. La rubrica dell'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del valore di assunzione del maso.»

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all'attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e, con riferimento alle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, e successive modifiche, il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 49 vengono definiti i criteri per la determinazione del valore di assunzione.»



Art. 9.

Tentativo di conciliazione

1. Il comma 8 dell'art. 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Alla proposizione della domanda si applica l'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.»

2. Dopo il comma 8 dell'art. 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. Gli oneri per l'avvio e la trattazione della conciliazione sono determinati dall'assessore/assessora provinciale competente.»

Art. 10.

Divisione ereditaria suppletoria

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Se, entro 20 anni dall'assunzione del maso per atto tra vivi o entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità, l'assuntore o l'assuntrice trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall'alienazione e il valore di assunzione. Il versamento deve avvenire al momento dell'apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell'intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.»

Art. 11.

Diritti del o della coniuge superstite

1. La rubrica dell'art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Diritti del o della coniuge superstite».

2. Il comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Il diritto è regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio già versate all'avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.»

Art. 12.

Interpretazione autentica

1. Dopo l'art. 37 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 37-bis (*Interpretazione autentica*). — 1. I commi 2 e 3 dell'art. 37 sono interpretati nel senso che i procedimenti giudiziari in corso prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e gli atti giuridici espletati nel corso di un tentativo di conciliazione giudiziale sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente. In questi casi, ai fini della validità degli atti giuridici, non è necessario che nel processo verbale si faccia esplicito riferimento alla necessità dell'autorizzazione.»

Art. 13.

Semplificazione delle procedure

1. Dopo l'art. 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-bis (*Semplificazione delle procedure*). — 1. Il riordino delle procedure del presente capo avviene con apposito regolamento di esecuzione.»

Art. 14.

Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi


1. I commi 1 e 2 dell'art. 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:

a) da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, per la presidenza viene proposta solo una persona, e la persona di seguito proposta come supplente deve appartenere all'altro genere;

b) da due membri proposti dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, nel proporre i due nominativi, anche quelli per i supplenti, va rispettata l'alternanza di genere.

2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. Il presidente/la presidente e i singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Se entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessore/assessora provinciale competente non pervengono le proposte di cui al comma 1, la Giunta provinciale può nominare diret-



tamente i componenti della commissione, fermo restando che sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti va rispettata l'alternanza di genere. Qualora non fosse più garantito il regolare funzionamento di una commissione locale per i masi chiusi, la Giunta provinciale può sostituirne il/la presidente o singoli membri oppure nominare una nuova commissione o un commissario straordinario/una commissaria straordinaria, che assume le funzioni della commissione per i masi chiusi. La commissione così nominata ovvero il commissario straordinario/la commissaria straordinaria rimangono in carica sino alla scadenza del mandato della commissione sostituita.»

Art. 15.

Commissione provinciale per i masi chiusi

1. Il comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. È costituita la “Commissione provinciale per i masi chiusi”, che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. I singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati.»

Art. 16.

Istanze alla commissione locale per i masi chiusi

1. I commi 7 e 8 dell'art. 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«7. L'istanza deve essere corredata da tutta la documentazione rilevante per la decisione.

8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Se la commissione locale non decide entro il termine prescritto, si può procedere a norma dell'art. 40, comma 2.»

Art. 17.

Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.»

Art. 18.

Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni

1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le decisioni pronunciate in pieno accoglimento delle istanze e dalle quali non derivi alcun pregiudizio agli interessati possono essere dichiarate esecutive anche prima della decorrenza del termine di trenta giorni.»

Art. 19.

Norme transitorie

1. La rubrica dell'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: «Norme transitorie».

2. Prima del comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«01. I criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all'art. 20, comma 2, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. I presidenti e i membri delle commissioni locali per i masi chiusi in carica al momento dell'entrata in vigore dell'art. 40, comma 2, possono ricoprire tali funzioni fino alla fine del mandato e al massimo per altri due mandati, purché non svolgano l'incarico già per la quarta volta.

3. Con l'adozione delle nuove procedure di cui all'art. 48-bis sono abrogati i commi 1 e 8 dell'art. 43 e l'art. 44.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Alle domande corredate con la completa documentazione e presentate al comune ai sensi del comma 1 dell'art. 43 prima dell'entrata in vigore del comma 3, del comma 3-bis e del comma 3-ter dell'art. 2, si applicano le previgenti disposizioni dell'art. 2.»

Art. 20.

Rimando alla raccolta degli usi locali


1. Dopo l'art. 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 50-bis (*Rimando alla raccolta degli usi locali*). — 1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente legge, trovano applicazione le disposizioni della raccolta degli usi locali.»

Art. 21.

Abrogazioni

1. I commi 3 e 4 dell'art. 18, il comma 6 dell'art. 20 e il comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono abrogati.



Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13, «LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE»

Art. 22.

Interpretazione autentica

1. Il comma 9 dell'art. 107-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 107 si interpreta nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d'uso della zona in cui si trova la cubatura edilizia, dalla destinazione d'uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d'uso attuale.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 aprile 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

18R00232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 9.

Modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia Demanio provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 aprile 2018, n. 330;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel testo tedesco della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, le parole «*der Fischzucht*» sono soppresse.

2. Nel testo italiano della lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, il punto è sostituito da un punto e virgola.

3. Nel testo tedesco della lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, il punto è sostituito da una virgola.

4. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti lettere *h*) e *i*):

h) gestione del Centro Tutela Specie Acquatiche, il cui obiettivo è la produzione di pesci da ripopolamento e la messa a disposizione di aree, infrastrutture e risorse, ed eventuale vendita dei relativi prodotti;

i) manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione (nuova costruzione, adattamento o ampliamento) degli immobili di cui all'art. 3.»

Art. 2.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: «dal "patrimonio indisponibile – foreste"» sono inserite le parole: «e dal "patrimonio indisponibile – agricoltura"».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «Essi vengono iscritti nel libro fondiario come "patrimonio indisponibile – foreste" o "patrimonio indisponibile – agricoltura" e sono gestiti dal demanio provinciale.»

3. Nella lettera *b*) del comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: «da concessioni di patrimonio indisponibile» sono inserite le parole: «e da contratti d'affitto in corso».

4. Nel comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo la parola: «nonché» sono inserite le parole: «per i lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i*), e».

Art. 3.

1. Nel comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, le parole: «il vivaio ittico provinciale» sono sostituite dalle parole: «*gestione e controlling*».

Art. 4.

1. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole «della Provincia» sono inserite le seguenti parole: «o dei contratti collettivi in vigore per operai agricoli e florovivaisti.»



2. Alla fine del comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'alloggio di tirocinanti o per brevi periodi di occupazione il comitato dei prezzi di cui all'art. 15 può stabilire apposite tariffe.»

Art. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 25 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

«7-bis — 1. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, e di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del centro stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del centro resta in ogni caso al demanio provinciale.

2. Il periodo transitorio secondo il primo comma si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e al massimo fino al 2019.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

18R00275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 10.

Modifiche del regolamento sull'amministrazione del patrimonio della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 aprile 2018, n. 330;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3, è inserita la seguente lettera g-bis):

«g-bis) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile agricoltura;»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(Omissis).

18R00276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 aprile 2018, n. 11.

Norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi - Modifica dei termini.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 marzo 2018, n. 287;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11, e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Co-



mune. Ai fini dell'ottenimento della licenza d'uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 21.3 e 21.4:

«21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

21.4. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.»

Art. 2.

1. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie*). — 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il "piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio" corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24, e sia stato presentato entro il 1° novembre 2015 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell'ottenimento della licenza d'uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto.

2. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

3. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

18R00277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 aprile 2018, n. 12.

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 19/I-II 10 maggio 2018*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'inconfiribilità e l'incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti, pubblici e privati, in controllo provinciale, al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e in particolare a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, individuando:

a) l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza dell'Amministrazione provinciale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione per effetto del disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

b) la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

2. I direttori e le direttrici d'ufficio devono presentare le autodichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 solo in caso di esercizio di compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dall'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ovverosia compiti di gestione quali la stipula di contratti o la concessione con proprio atto di agevolazioni economiche, sia in caso di competenza attribuita per legge che di delega per mezzo di atto amministrativo.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per «incarico», «inconferibilità» e «incompatibilità» si intendono esclusivamente le rispettive definizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 3.

Obblighi precedenti al conferimento di un incarico

1. Tutti i conferimenti d'incarico da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano o degli enti, pubblici o di diritto privato, in controllo pubblico provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un'autodichiarazione, rilasciata dalla persona a cui l'incarico sta per essere conferito, e attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. La presentazione dell'autodichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

2. L'autodichiarazione deve essere corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare sta ricoprendo o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

3. La struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale del provvedimento di nomina verifica la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità in base al contenuto dell'autodichiarazione e dell'elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti notori comunque acquisiti. La documentazione inerente all'istruttoria svolta viene trasmessa all'organo che conferisce l'incarico, unitamente alla proposta del provvedimento di nomina.

4. Se nell'ambito della verifica di cui al comma 3 viene riscontrata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l'organo competente ne dà notizia alla persona da nominare. Questa può presentare le sue controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, l'organo competente procede all'accertamento definitivo di eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.

5. Qualora venga definitivamente accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l'organo competente non procede alla nomina e segnala il fatto all'organo responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 4.

Obblighi successivi al conferimento di un incarico

1. La documentazione di cui all'art. 3, nonché il provvedimento definitivo di conferimento dell'incarico devono essere inviati entro sette giorni all'organo responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente conferente, affinché questi/questa possa esercitare le funzioni di vigi-

lanza previste dall'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, il/la responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

2. Nel corso dell'incarico il/la titolare dello stesso presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico, un'autodichiarazione che attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità.

3. Il/la responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'ente conferente.

Art. 5.

Obblighi di comunicazione

1. Il/la titolare di un incarico ha l'obbligo di dare comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico e all'organo responsabile della prevenzione della corruzione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, di quanto segue:

a) del provvedimento di rinvio a giudizio e dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) di qualsiasi altra situazione da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

Art. 6.

Competenze del/della responsabile della prevenzione della corruzione

1. All'organo responsabile della prevenzione della corruzione compete:

a) emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4;

b) verificare l'insussistenza delle cause di inconferibilità autodichiarata dai/dalle titolari degli incarichi;


c) verificare l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui abbia avuto comunque conoscenza.

2. Il/la responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver fatto la contestazione di cui all'art. 7 all'organo conferente e all'organo titolare dell'incarico, segnala alle autorità competenti i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7.

Procedura per la dichiarazione di nullità o di decadenza degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013)

1. Qualora vi sia il sospetto che già all'atto del conferimento dell'incarico sussistesse una causa di inconferibilità, il/la responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta all'organo titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito.



2. La contestazione di cui al comma 1 contiene una breve descrizione del fatto, l'indicazione dell'incarico a cui si riferisce e della norma che si assume violata, nonché l'invito al/alla titolare dell'incarico e all'organo che lo ha conferito, di presentare entro un termine di dieci giorni le proprie controdeduzioni scritte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il/la responsabile della prevenzione della corruzione decide in ordine alla sussistenza di una causa di inconfirmità, tenendo conto delle controdeduzioni eventualmente presentate.

4. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il/la responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell'incarico e cura l'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 18 e 20, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Qualora vi sia il sospetto che una causa di incompatibilità sussistesse già all'atto del conferimento dell'incarico o che sia subentrata nel frattempo, il/la responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta al/alla titolare dell'incarico. Per il relativo procedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Se non ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento, il/la responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la sussistenza della causa di incompatibilità e diffida il/la titolare dell'incarico che dovrà decidere, entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere l'incarico oppure assumere l'incarico, la carica o l'attività incompatibile con lo stesso.

7. Decorso il termine perentorio senza che il/la titolare dell'incarico abbia comunicato la propria decisione, il/la responsabile della prevenzione della corruzione ne dispone la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 7, il/la responsabile della prevenzione della corruzione fornisce indicazioni all'organo conferente ai fini dell'immediato avvio della procedura di recupero delle somme indebitamente erogate.

9. Il provvedimento con cui viene accertata la violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente che ha conferito l'incarico.

Art. 8.

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte dell'organo titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per gli incarichi di competenza dell'Amministrazione provinciale il potere sostitutivo è attribuito all'organismo di valutazione previsto dall'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. In sede di conferimento dell'incarico in via sostitutiva, l'organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presidono all'operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e di quelle interne relative al proprio funzionamen-

to emanate ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l'organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.

4. L'organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, nonché al/alla responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2015, n. 19, è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 aprile 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00233

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2018, n. **0105/Pres.**


Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 «Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia» come modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, della citata legge regionale n. 10/2006, che delineano in via generale gli elementi caratterizzanti degli



Ecomusei, demandando la puntuale definizione dei criteri e dei requisiti minimi necessari per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ad un successivo regolamento attuativo, da approvare acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare e il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge stessa;

Viste inoltre le disposizioni recate:

dal medesimo art. 2, comma 5-*bis*, il quale stabilisce che, ai fini dell'elaborazione delle norme di modifica, integrazione e aggiornamento del summenzionato regolamento, il servizio competente in materia di beni culturali si avvale della consulenza e dell'apporto specialistico del servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;

dal successivo art. 4-*bis*, che — allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali — autorizza l'Amministrazione regionale a intervenire sia per la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori del settore sia per il sostegno dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, e stabilisce che l'importo dei contributi destinati a quest'ultima finalità sia determinato in base alla valutazione delle relative domande, da effettuare secondo criteri fissati con regolamento;

Visto il «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10», emanato con proprio decreto n. 0267/Pres. del 27 agosto 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 126 con la quale è stato approvato in via preliminare il nuovo «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)»;

Preso atto che nella seduta del 22 febbraio 2018 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole con nota prot. 3007/P di data 7 marzo 2018 sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale, concordando altresì sulle proposte presentate nella stessa seduta dall'assessore competente in materia di cultura, come riportate nel documento allegato al predetto parere;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 608;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 608;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicepresidente: BOLZONELLO

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)

(*Omissis*).


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4-*bis*, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonché le modalità procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresì, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale.



Capo II

RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2.

Requisiti minimi per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale è necessario il possesso, da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva:

a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di:

1) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani;

2) beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità locale che vi è radicata;

b) essere promosse o gestite da:

1) enti locali, in forma singola o associata;

2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge;

c) essere di fatto già operative da almeno tre anni, ancorché siano intervenuti cambiamenti dell'ente gestore dell'iniziativa, sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socio-economiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all'art. 1, comma 3 della legge;

d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione.

Art. 3.

Criteri di valutazione

1. Al fine del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, alle iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 2 si provvede altresì alla valutazione:

a) del carattere marginale dell'area in cui è situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonché delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti;

b) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

Art. 4.

Domanda di riconoscimento

1. Gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento al servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato servizio, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, a pena di inammissibilità.

2. La domanda, redatta in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato, ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a ciò legittimato o delegato, ed è corredata a pena di inammissibilità della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo:

a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell'operatività effettiva della iniziativa ecomuseale interessata;

b) relazione illustrativa dettagliata della realtà ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalità del coinvolgimento della comunità locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attività e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operatività; le eventuali, specifiche forme di collaborazione già avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonché con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalità e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte delle comunità e le eventuali misure adottate per il relativo monitoraggio; la consistenza della dotazione strutturale; l'entità delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili;

c) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste;

d) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.

Art. 5.

Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:

a) l'accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;

b) l'accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

c) l'accertamento della presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all'art. 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva operatività, prescindendo dalla data di formale costituzione dell'ente gestore; l'operatività viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;


2) grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell'ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi;

3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'ente gestore e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti;

4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane ed europee;

5) adeguatezza delle strutture e stabilità dell'assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo;

d) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'art. 3.



2. Al fine degli accertamenti e delle valutazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, il servizio si avvale dell'apporto specialistico del servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni effettuate.

Art. 6.

Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'art. 5 e del procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 8, il servizio sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge, di seguito chiamato Comitato:

a) la relazione redatta dall'ERPAC ai sensi dell'art. 5, comma 2 e quella redatta ai sensi dell'art. 8, comma 3;

b) uno schema di programma annuale che:

1) illustra la situazione aggiornata del settore, con l'evidenza degli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito positivo e che indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'art. 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l'assegnazione in via esclusiva, sia gli Ecomusei già riconosciuti e relativamente ai quali il procedimento di verifica sulla permanenza dei requisiti abbia avuto esito negativo sia le iniziative la cui domanda di riconoscimento non può venire accolta, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione;

2) detta le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore.

Art. 7.

Programma annuale e conclusione del procedimento di riconoscimento

1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di programma annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, con l'approvazione, con delibera della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, del programma annuale di cui al comma 1, recante in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale».

3. A seguito dell'approvazione del Programma di cui al comma 2 il servizio provvede a comunicare agli enti interessati l'esito del procedimento di riconoscimento.

Art. 8.

Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti

1. Il servizio provvede periodicamente ad effettuare la verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 7, comma 2.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si provvede agli accertamenti e alle valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, *b)*, e *d)*, all'accertamento della continuità, ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lettera *c)*, della operatività dell'iniziativa ecomuseale, nonché alla verifica della continuità e del grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei stessi, acquisendo dagli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, entro il 30 novembre del secondo anno

successivo a quello del riconoscimento e, in seguito, entro il 30 novembre del secondo anno successivo a quello della precedente verifica, la documentazione di cui all'art. 4, comma 2 aggiornata.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il servizio si avvale dell'apporto specialistico del servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, il quale redige una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni e delle verifiche effettuate per le finalità di cui al comma 2.

4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto, o qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al presente articolo abbiano esito negativo, viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l'anno successivo a quello della scadenza indicata al comma 2 e viene dichiarata l'inammissibilità della domanda di contributo eventualmente presentata per l'anno medesimo.

5. Il procedimento di verifica si conclude entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 con la delibera della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 2 che conferma la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale o dispone l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale; dei predetti esiti del procedimento di verifica viene data comunicazione agli enti gestori interessati.

6. Qualora la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'art. 2 venga rilevata in circostanze diverse dalla verifica di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, è disposta l'esclusione dell'Ecomuseo interessato dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso all'ultimo programma approvato, e l'importo del contributo eventualmente concesso per l'anno in cui è accertata la suddetta perdita viene rideterminato in proporzione alla parte dell'anno stesso anteriore alla data della delibera medesima.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ECOMUSEALI

Art. 9.

Oggetto e destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore degli ecomusei, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei compresi nel programma annuale di cui all'art. 7.

Art. 10.


Programmazione e modalità di attuazione

1. Le singole iniziative previste dall'art. 9 sono individuate nell'ambito del Programma annuale di cui all'art. 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi.

2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l'ammontare del contributo e definisce le relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 è stipulata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale.

4. Alla concessione e alla liquidazione del contributo si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.



5. È fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

Capo IV

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ECOMUSEI

Art. 11.

Intensità e destinatari dei contributi

1. Gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 90 per cento della spesa ammessa per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.

Art. 12.

Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di beni culturali, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione, e sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ovvero, nel caso di più enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a ciò legittimato o delegato, sono presentate al servizio, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 1° e il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

2. Sono legittimati a presentare domanda di contributo gli enti gestori di Ecomusei riconosciuti.

3. Le domande di contributo sono corredate a pena di inammissibilità della seguente documentazione:

a) programma di attività, recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

b) piano economico preventivo, che indichi i ricavi, i finanziamenti privati e gli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente Regolamento che verranno utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 15, entro i limiti percentuali massimi ivi previsti, distinte fra spese di investimento e spese di parte corrente, nonché l'eventuale deficit;

c) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, nel caso di domande presentate da enti gestori di Ecomusei già finanziate nell'esercizio medesimo;

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di «Ecomuseo di interesse regionale».

Art. 13.

Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 12, comma 2;

b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero di altro soggetto a ciò legittimato o delegato ai sensi dell'art. 12, comma 1;

c) non inviate nell'arco temporale di cui all'art. 12, comma 1;

d) non corredate della documentazione di cui all'art. 12, comma 3.

2. Le domande inammissibili ai sensi del comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Art. 14.

Istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3;

b) verifica dell'ammissibilità delle spese indicate nel piano economico di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) e determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), della spesa ammessa a contributo calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 4;

c) determinazione, in applicazione dei criteri dell'art. 16, dell'entità del contributo concedibile e predisposizione dello schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili;

d) acquisizione del parere del Comitato sullo schema di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, vengono approvati:

a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dei punteggi rispettivamente attribuiti e del corrispondente importo del contributo regionale assegnato;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 15

Spese ammissibili e spesa ammessa

1. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attività ecomuseali, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno per il quale viene presentata la domanda di contributo e risultano chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. In particolare sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, incluse le spese accessorie e i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio;

b) spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni;

c) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali;

d) spese correnti per l'acquisto di beni e materiali di consumo;

e) spese per il pagamento di utenze, canoni di locazione e per il personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa;

f) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature durevoli entro il limite massimo del 20 per cento dell'importo del preventivo di spesa.

3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per il riscatto dei beni di cui al comma 2, lettera c);

b) spese per oneri finanziari;

c) spese per ammende, sanzioni penali, interessi;


d) spese per controversie legali;

e) tasse e imposte;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

h) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.



4. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra la somma delle spese ammissibili e la somma dei ricavi, dei finanziamenti privati e degli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente regolamento.

Art. 16.

Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo

1. L'entità del contributo da assegnare agli enti gestori dei singoli Ecomusei le cui domande sono state ritenute ammissibili è determinata:

a) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in misura uguale fra tutti gli Ecomusei;

b) ripartendo una quota pari al 30 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione all'entità della spesa ammessa a contributo, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 4;

c) ripartendo una quota pari al 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione al punteggio attribuito a ciascun Ecomuseo applicando i criteri di cui all'allegato A, che tengono conto:

1) del livello qualitativo delle attività previste, in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demotnoantropologico (punteggio massimo attribuibile 30/110 punti);

2) del grado e della modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate nella programmazione per l'anno di riferimento (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti);

3) della natura, delle dimensioni e dell'impatto delle attività già svolte nonché del grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale (punteggio massimo attribuibile 40/110 punti).

2. L'entità del contributo da assegnare all'ente gestore di ogni Ecomuseo non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'art. 15, comma 4.

3. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione del comma 1 ecceda il limite massimo di cui al comma 2, il contributo viene conseguentemente ridotto al 90 per cento della spesa ammessa e la somma residua derivante da tale riduzione viene ripartita fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio ad essi attribuito ai sensi del comma 1 lettera c).

4. La determinazione della quota di contributo da riservare rispettivamente alle spese di parte corrente e di investimento viene effettuata mantenendo la proporzione rispetto alla distinzione di cui all'art. 12, comma 3, lettera b).

5. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità fino alla concorrenza della spesa ammessa.

Art. 17.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza della qualifica di Ecomuseo riconosciuto di interesse regionale.

2. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio, da adottarsi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2.

3. Il contributo è erogato contestualmente all'atto di concessione per un importo pari all'80% del suo ammontare; l'importo rimanente viene erogato a seguito dell'approvazione della documentazione prodotta a titolo di rendicontazione del contributo ottenuto.

4. Ai fini della rendicontazione del contributo, i beneficiari presentano, su modulistica approvata con decreto del direttore del servizio pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43, della legge regionale 7/2000, accompagnata da:

a) una relazione illustrativa in ordine alle attività realizzate;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità;

c) un prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi e le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento, utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che evidenzi i costi sostenuti per il medesimo scopo.

5. Il termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

6. Il servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 4; tale documentazione integrativa deve essere fornita entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile a rendiconto.

7. Ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura) le spese sono rendicontate per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

8. Fatto salvo il rispetto della proporzione di cui all'art. 16, comma 4, sono ammissibili a rendiconto spese riconducibili alle sole categorie di cui all'art. 15, comma 2, indicate nel preventivo, ancorché di importi diversi da quelli ivi indicati.

9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;

c) il numero delle iniziative realizzate, che costituiscono gli indicatori di cui alla lettera a) dell'allegato A, sia inferiore a quello previsto nel programma di attività presentato a corredo della domanda, il contributo viene definitivamente determinato quantificando la quota di cui all'art. 16, comma 1, lettera c in proporzione al diverso punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato A;

d) sono stati ottenuti contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente regolamento superi la spesa ammessa, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa medesima e i predetti contributi ulteriori;


e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo.

10. Nell'ipotesi in cui il contributo rideterminato ai sensi del comma precedente sia inferiore rispetto all'anticipo erogato contestualmente alla concessione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente, eventualmente maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Documentazione giustificativa della spesa e del pagamento

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da un attestato dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 2.



2. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

4. Al fine di consentire i controlli di cui al titolo III, capo I della legge regionale n. 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura «Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dal regolamento attuativo della legge regionale 10/2006».

Art. 19.

Revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 4 o successivamente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo medesimo;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 17, comma 9, lettera e).

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dai capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2018, le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Ecomusei che risultano riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono tale qualifica, ferma restando l'applicazione dell'art. 8.

3. Per l'anno 2018, le domande per l'accesso ai contributi di cui al capo IV sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sono legittimati a presentare le domande di cui al comma 3:

- a) gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già riconosciuti;
- b) le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1.

5. Nel caso previsto al comma 4, lettera b), l'assegnazione del contributo è subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

6. Ai procedimenti di rendicontazione relativi a contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)» emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).

Visto, il Vicepresidente: BOLZONELLO

18R00251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2018, n. **0106/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria» ed, in particolare:

l'art. 48, comma 1, che prevede che «Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura»;

l'art. 49, comma 1, che prevede che «Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»;



Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8-*bis*), 8-*ter*) e 8-*quater*), l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)»;

Rilevato che il medesimo regolamento individua i diversi livelli di intensità assistenziale per lo svolgimento del servizio svolto dalle strutture riabilitative delle dipendenze, pubbliche e private, in regime residenziale e semiresidenziale, sulla base dei bisogni terapeutico - assistenziali dell'utenza;

Visti:

l'art. 24, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), così come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), che prevede la «promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo»;

l'art. 1, commi 594 e 595, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha definito le caratteristiche, gli ambiti operativi e la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

Considerato che le disposizioni dell'art. 24, della legge regionale n. 17/2014 e dell'art. 1, della legge n. 205/2017, consentono di introdurre anche il Servizio ad alta integrazione socio sanitaria, che può svolgere un'azione complementare e sinergica rispetto agli altri servizi già previsti per le strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze dal citato regolamento emanato con proprio decreto 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres.;

Considerato, altresì, che il Servizio ad alta integrazione socio sanitaria può essere attivato nell'ambito delle stesse strutture che già svolgono l'attività residenziale e semiresidenziale per la terapia riabilitativa delle dipendenze inerente agli altri servizi differenziati per livello di intensità assistenziale;

Visto il «Regolamento di modifica del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazio-

ne degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017» predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


BOLZONELLO

Regolamento di modifica del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 283/2017.

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 283.



Art. 2.

Sostituzione degli allegati A e D al decreto del Presidente della Regione n. 283/2017

1. Gli allegati A e D al decreto del Presidente della Regione n. 283/2017 sono sostituiti dagli allegati A e B al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Vicepresidente: BOLZONELLO

18R00252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 aprile 2018, n. 0109/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed in particolare l'art. 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e le diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione europea il 28 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143 (Modifica al decreto 3 marzo 2017 n.1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);


Richiamato il proprio decreto 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione);

Ritenuto, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 0117/Pres./2017 finalizzate, in particolare, a:

adeguare i riferimenti normativi relativi alla misurazione delle superfici vitate e agli anticipi recependo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione;

prevedere che, nel caso un produttore sia presente nella compagine sociale di più aziende che hanno presentato domanda, possano essere accettate più domande purché l'importo massimo erogabile non superi i 75.000,00 euro;

inserire, tra le varietà di vite utilizzabili nella misura, alcune nuove varietà particolarmente resistenti alle principali fitopatie;



prevedere che sia escluso dal regime di sostegno il produttore che al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto;

prevedere un termine per il completamento dei colaudi, nei casi in cui questi vengano effettuati dal Servizio sviluppo comparto agricolo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 30 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 30 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117.

(Omissis).

Art. 1.
Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. Alla lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione), le parole: «art. 75 del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 117/2017, le parole: «è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di più domande è ammessa la domanda con cui è richiesto il contributo maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera 75.000 euro».

Art. 3.

Modifica all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 117/2017, dopo le parole «per ogni singola domanda» sono inserite le seguenti: «, o per più domande nei casi di cui all'art. 4, comma 3,».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 2, dopo le parole: «del Presidente della Regione 321/2003.» sono inserite le seguenti: «Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurtai, Julius, Merlot Kanthus, Merlot Korus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli.»;

b) dopo la lettera *e*) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«*e bis*) al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto.».

Art. 5.


Modifica all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 117/2017, le parole: « Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti)» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411».

Art. 6.

Modifica all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 117/2017

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 117/2017 sono aggiunte le parole: «, che completa il collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente».



Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Vicepresidente*: BOLZONELLO

18R00253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2018, n. **0110/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle DOC - FVG per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della DOC "Friuli" o "Friuli-Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto l'art. 3, comma 27 della citata legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»;

Atteso che il comma 29 del citato art. 3 prevede che con regolamento regionale siano stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 ed in particolare l'art. 24 «Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 630 relativa alla approvazione preliminare del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli-Venezia Giulia", in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 ago-

sto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Atteso che la citata deliberazione prevedeva di trasmettere alla commissione europea, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, una sintesi degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti uffici della commissione;

Preso atto che la Commissione europea ha registrato, senza formulare osservazioni, il regime di aiuto con il numero SA.50734(2018/XA), come comunicato dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con e-mail di data 28 marzo 2018;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 13 aprile 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 13 aprile 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli-Venezia Giulia", in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO



Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3, comma 29, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G., di seguito denominato Consorzio, di un contributo per la realizzazione delle azioni promozionali previste dall'art. 3, comma 27, della medesima legge.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge regionale n. 31/2017, il contributo di cui al presente regolamento è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui all'art. 24 in materia di aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

Art. 3.

Tipologie di iniziative ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge regionale n. 31/2017, sono ammissibili a contributo le azioni promozionali finalizzate alla:

a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, mostre ed eventi;

b) realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»; tali pubblicazioni non fanno riferimento al nome di una singola impresa e possono fare riferimento all'origine del prodotto, purché corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono accessibili a tutte le imprese aderenti al Consorzio ovvero alle imprese non aderenti allo stesso, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e i contributi alle spese amministrative del Consorzio sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 4.

Beneficiari

1. Il beneficiario del contributo di cui al presente regolamento è il Consorzio; i destinatari finali delle azioni promozionali sono le imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. I soggetti di cui al comma 1 non rientrano nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'art. 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di costi:

a) spese di iscrizione e partecipazione, comprese spese per personale esterno impiegato durante le iniziative;

b) spese di viaggio e soggiorno;

c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento e spese per materiale divulgativo da distribuire durante la partecipazione alle iniziative;

d) affitto di locali e stand espositivi, relativi costi di montaggio e smontaggio e spese per materiali e prodotti strettamente connessi all'evento;

e) premi simbolici fino ad un valore di € 1.000,00 per premio e per vincitore.

2. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili a contributo le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione che intendono presentare informazioni fattuali sul beneficiario o sui destinatari di cui all'art. 4, finalizzate alla promozione dei vini della «D.O.C. «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», purché le informazioni siano neutre e tutti i soggetti interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 6.

Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo:

a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda;

b) i costi sostenuti per eventi nei Paesi extra UE;

c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

d) i costi sostenuti per l'acquisto di beni usati.

Art. 7.

Tipologia e intensità del contributo


1. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, il contributo è concesso in natura senza pagamenti diretti ai destinatari finali ed è erogato al Consorzio.

2. L'intensità del contributo è pari al 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 8.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e presentata al servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività da realizzare nel 2018 e 2019 ed entro il 31 maggio 2019 per le attività da realizzare nel 2019 e 2020. Le attività per le quali si richiede il contributo per il 2018 e 2019 risultano distinte e nettamente separate temporalmente da quelle da realizzare nel 2019 e 2020.



2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:
- estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
 - elencazione delle tipologie di iniziative di cui all'art. 3 che si intendono realizzare, comprese le date di inizio e fine;
 - importo richiesto.
3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
- relazione contenente una descrizione dettagliata delle azioni promozionali che si intende attuare e degli obiettivi che si prefigge di ottenere, la durata delle azioni, il cronoprogramma di effettuazione delle iniziative stesse, un articolato prospetto di spesa, organizzato sia per ciascuna delle azioni promozionali di cui all'art. 3, sia in base alle categorie di spesa di cui all'art. 5;
 - fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
 - dichiarazione sulle dimensioni dell'impresa redatta sulla base dell'allegato I «Definizione di microimprese, piccole e medie imprese» del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 9.

Istruttoria della domanda e concessione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, il servizio:
- comunica l'avvio del procedimento;
 - valuta la completezza della domanda stessa e della documentazione prevista a corredo della stessa;
 - verifica l'ammissibilità dei costi;
 - richiede, eventualmente, integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 10.

Anticipo del contributo

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, su espressa richiesta formalizzata dal Consorzio e previa presentazione di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, può essere concessa, per ogni anno di attività, un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso.
2. La garanzia è pari al 110 per cento dell'anticipo richiesto.
3. La domanda di anticipo è presentata dopo la concessione del contributo di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 11.

Rendicontazione dei costi e varianti

1. Entro novanta giorni dalla conclusione di tutte le azioni promozionali nel periodo di riferimento oggetto di contributo, il Consorzio richiede al Servizio la liquidazione del contributo o del saldo, allegando la seguente documentazione:
- dettagliata relazione conclusiva delle iniziative realizzate corredata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - fatture o altra equipollente documentazione giustificativa, attestante il pagamento delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000; non è ammesso il pagamento in contanti;

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:

- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili;
- che le spese sostenute afferiscono unicamente alle iniziative ammissibili ai sensi del presente regolamento;
- elenco delle imprese che hanno rivendicato la D.O.C «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» nell'anno oggetto del contributo, redatto secondo il modello predisposto dal competente servizio;
- per i premi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), documentazione comprovante la consegna degli stessi, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Le varianti alle iniziative ammesse sono presentate prima della loro realizzazione al servizio competente, il quale le autorizza entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le varianti che comportano una variazione dei costi inferiore al 20 per cento del costo ammesso sono valutate esclusivamente in sede di rendicontazione.

Art. 12.

Liquidazione del contributo

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di richiesta della liquidazione del contributo o del saldo, il servizio emette il provvedimento di liquidazione finale a favore del Consorzio.
2. Non vengono liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Art. 13.

Divieto di cumulo del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 e quelle della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Vicepresidente*: BOLZONELLO

18R00254



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2018, n. 0113/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres., come da ultimo modificato con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 089/Pres.;

Visto «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 24 aprile 2018, con cui è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))»;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 24 aprile 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicepresidente: BOLZONELLO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50» e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «5000».

Art. 2.

Modifiche all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. All'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) al comma 2, le parole: «2, sono abrogate».

Art. 3.

Modifica all'art. 49 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 49, del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle parole: «comma 3».


Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Vicepresidente: BOLZONELLO

18R00255



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2018, n. 3.

Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 80 del 3 aprile 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In conformità all'art. 25, comma 1, all'art. 28, comma 4, lettera *h*) dello statuto regionale e all'art. 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale) è ratificato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po.

2. Il Protocollo d'intesa di cui al comma 1, debitamente sottoscritto e allegato alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, ha lo scopo di definire gli ambiti d'intervento e di uniformare le modalità e le procedure per regolare e facilitare la gestione comune della pesca e della tutela della fauna ittica nel fiume Po, adottando normative e pratiche condivise di gestione nei territori delle Regioni rivierasche. Il Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. Il Protocollo d'intesa di cui all'art. 1, già ratificato dall'Autorità di bacino del fiume Po, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte e dalla Regione Veneto, ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Adempimenti consequenziali

1. L'approvazione di eventuali ulteriori accordi di carattere attuativo discendenti dal Protocollo d'intesa di cui all'art. 1, nonché di eventuali atti attuativi ed esecutivi dello stesso, sono demandati a deliberazioni della Giunta regionale, fatta salva l'istituzione di ulteriori organi comuni da ratificare con legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 aprile 2018

BONACCINI

(Omissis).

18R00174

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 4.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 101 del 20 aprile 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.



2. La valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

Fra gli effetti sui fattori ivi enunciati rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.

4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3 la regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi ne-

cessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'art. 4 della presente legge;

b) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e l'adozione del provvedimento di VIA nonché del provvedimento autorizzatorio unico;

c) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;

d) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.

Art. 3.

Informazione

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai capi II, III e IV.

2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Ambito di applicazione delle norme sulla VIA


1. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;

b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*);

c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;



e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.

Art. 5.

Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*), i seguenti progetti:

a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;

b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

3. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) i progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1, A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.

Art. 6.

Verifica preliminare ed esclusioni

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) è applicabile la procedura prevista dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo art. 9.

2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall'art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 7.

Autorità competenti

1. La regione è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.1 e B.1;

b) elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;

c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.

2. La regione, con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.2 e B.2;

b) elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;

c) previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente;


d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente.

3. Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.

4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e la VIA su richiesta del proponente.

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna).



Art. 8.

Documentazione connessa al segreto industriale

1. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e del procedimento di autorizzazione unica regionale, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o SIA. Si applica l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 9.

Direttive

1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la presente legge. Le direttive, in particolare, definiscono le modalità di svolgimento delle attività affidate ad ARPAE ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

*Capo II*PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
(SCREENING)

Art. 10.

*Procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA (screening)*

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2.

2. Il proponente presenta all'autorità competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;

c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 31;

d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione.

3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste d'integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'art. 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

Art. 11.


*Provvedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA (screening)*

1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA.

2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) è inoltre pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.



Capo III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI VIA

Art. 12.

Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA

1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 13.

Studio di impatto ambientale (SIA)

1. I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto disposto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 14.

Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta:

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;

b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;

c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'art. 15, comma 3.

2. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a).

3. La documentazione di cui al comma 2 è pubblicata secondo le modalità indicate all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'art. 15, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*).

7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del SIA (*scoping*), su richiesta dell'autorità competente si applica l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 15.

Attivazione del procedimento unico di VIA

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.

2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanaione dei necessari provvedimenti;

b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (*scoping*) di cui all'art. 14, nonché la sintesi non tecnica;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;


d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 31;

e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 22;

f) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione



ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera *f*), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullasta, o atti di assenso richiesti.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente effettua le verifiche indicate dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all'art. 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 16.

Pubblicizzazione

1. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'art. 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 15, comma 2, lettera *f*) di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Art. 17.

Partecipazione

1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16 il pubblico interessato può presentare osservazioni secondo le modalità indicate all'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web dell'autorità competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 19.

3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, comma 1, è integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 nel rispetto dei termini del procedimento unico.

4. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Art. 18.

Integrazioni e modifiche

1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'autorità competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta d'integrazioni, può indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 fermo restando il rispetto di tutti i termini procedurali.


Art. 19.

Conferenza di servizi

1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 come dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. L'autorità competente convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all'art. 17, comma 1, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all'art. 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all'esame del progetto e del SIA. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla regione.

3. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura organizzativa competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predisponde la proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare, riportate le posizioni espresse, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in modo univoco e vincolante dai rappresentanti delle amministrazioni competenti per la VIA e per i titoli abi-



littativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione, la sintesi dei risultati della consultazione e l'indicazione di come tali risultati siano stati presi in considerazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente dell'art. 22. Tale proposta di verbale conclusivo è di norma inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

4. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, debitamente sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione competente per la VIA e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all'impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni in merito all'impatto ambientale.

5. Sulla base della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della conferenza di servizi in merito alla VIA e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20.

6. Nei casi di esercizio della funzione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015, qualora la Giunta rilevi eventuali vizi procedurali a ciò provvede la struttura organizzativa regionale competente per il provvedimento unico che può avvalersi della struttura organizzativa che ha curato il procedimento, nel rispetto dei termini procedurali.

7. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai sensi del comma 2.

9. Alla conferenza di servizi la regione, l'ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

10. Nei casi in cui ARPAE sia delegata a rappresentare la Giunta nel procedimento unico, è comunque invitata in funzione di supporto la regione qualora la stessa debba esprimere nell'ambito del procedimento pareri, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati.

Art. 20.

Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA

1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.

3. L'autorità competente comunica il provvedimento autorizzatorio unico al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT.

4. Le amministrazioni i cui atti sono compresi dal provvedimento autorizzatorio unico possono sollecitare, con congrua motivazione, l'autorità competente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi, determinazioni in via di autotutela con le modalità specificate all'art. 14-*quater*, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

5. L'attivazione dei rimedi avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni dissenzienti è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

6. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e di VIA, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


8. Per il rinnovo e il riesame delle condizioni e delle misure supplementari relative alle autorizzazioni e ai titoli abilitativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico si applicano le disposizioni contenute all'art. 27-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 21.

Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;



b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

3. Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in detta ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

4. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti,

nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.

5. La conclusione del procedimento autorizzatorio unico con provvedimento di archiviazione ovvero di rigetto dell'istanza per incompletezza documentale non preclude la riproposizione dell'istanza.

6. Per l'efficacia temporale del provvedimento di VIA trova applicazione quanto definito dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Capo IV

PROCEDURE DI VIA INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

Art. 22.

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In conformità all'art. 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.


Art. 23.

Partecipazione della regione alla procedura di VIA di competenza statale

1. La regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda unità sanitaria locale.

2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le aziende unità sanitarie locali si esprimono entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.



Art. 24.

Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

Capo V

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 25.

Monitoraggio

1. Il provvedimento di verifica (*screening*) ed il provvedimento di VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo d'individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.

4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.

Art. 26.

Controllo sostitutivo

1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'art. 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'art. 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Art. 27.

Vigilanza e sanzioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (*screening*) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.

4. Per le sanzioni previste all'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Informazione e sistema informativo

1. La regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.


2. La regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.

Art. 29.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'art. 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;



b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;

c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.

2. La regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 30.

Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. La regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.

2. La regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione d'impatto ambientale.

Art. 31.

Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.

3. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.

4. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.

5. L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) o del procedimento unico di VIA, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

6. Qualora il proponente sia la regione o un ente del sistema regionale le spese istruttorie non sono dovute.

Art. 32.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'invio dell'istanza di cui all'art. 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.

2. Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II *bis* della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 aprile 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00198



LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 5.

Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 102 del 20 aprile 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati Programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'art. 24 dello statuto regionale. Tali programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le amministrazioni locali.

2. I PSAL, al fine di assicurare il concorso e la partecipazione degli enti locali, assumono il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata, della collaborazione istituzionale e dell'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione.

3. I PSAL costituiscono una modalità di programmazione coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione economico-territoriale.

4. La programmazione negoziata si svolge sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) tra la Regione, i comuni, le loro unioni e altri soggetti pubblici. Essa è tesa a promuovere le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, mediante la partecipazione alla formazione delle scelte e ai procedimenti di attuazione.

5. I PSAL sono promossi dalla giunta regionale su istanza degli enti locali interessati e con la partecipazione dei medesimi alla predisposizione e alla realizzazione.

6. Finalità della legge sono:

a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;

b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;

c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;

d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;

e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle unioni di comuni, compreso il Nuovo circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni);

f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

Art. 2.

Programmi speciali per gli ambiti locali

1. I PSAL configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali ed identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione.

2. I PSAL vengono negoziati all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012. Tutte le amministrazioni locali dell'ambito territoriale sono chiamate a partecipare al processo di programmazione del PSAL che interessi uno o più dei comuni dell'ambito medesimo.

3. I PSAL sono finanziati dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti e dagli enti locali partecipanti.

4. I PSAL hanno la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria.


Capo II

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI PER GLI AMBITI LOCALI

Art. 3.

Modalità di predisposizione e approvazione

1. L'assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale



della Regione per i PSAL e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l'attuazione dei PSAL, in rapporto alle diverse finalità di cui all'art. 1, comma 6, individuate secondo la seguente articolazione:

- a) le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle unioni di comuni;
- b) le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli comuni;
- c) le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali.

2. Al fine della predisposizione della proposta della giunta regionale di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha anche compiti di assistenza tecnica nelle fasi di predisposizione, negoziazione ed attuazione dei PSAL, nonché alla conduzione del sistema di gestione e controllo.

3. La giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 e, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità di cui al medesimo comma 1, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. La giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale, e anche con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione nel BURERT.

5. La direzione generale regionale competente per la programmazione negoziata assume ruolo di coordinamento interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di programmazione, di coordinamento del gruppo di lavoro di cui al comma 2, di raccordo e assistenza tecnica degli enti locali.

Art. 4.

Istanza locale

1. L'istanza locale è sottoposta alla Regione e agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, come individuato dall'art. 3, comma 1, alternativamente da:

- a) l'unione di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere e) ed f);
- b) le singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere a) e d);
- c) gli enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall'avviso di manifestazione d'interesse, per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere b) e c).

2. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:

- a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;

- b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;

- c) la coerenza con le finalità della legge;

- d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;

- e) la descrizione degli interventi;

- f) il costo degli interventi;

- g) il cronoprogramma dell'attuazione.

3. In caso di più istanze provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale, nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), le amministrazioni comunali proponenti, con l'ausilio del gruppo di lavoro di cui all'art. 3, comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, riformulano congiuntamente l'istanza da sottoporre alla giunta regionale per la definizione della proposta di PSAL di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5.


Negoziazione

1. Le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione in base all'art. 3, comma 4, sono inviate per la consultazione dal presidente della giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale interessato.

2. La proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata da un'unione di comuni per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere e) ed f), si perfeziona con l'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6.

3. Sulla proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere a) e d), e dagli enti locali per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettere b) e c), la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale interessato avviene con il metodo della procedura scritta. Esse devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'inizio della comunicazione di cui al comma 1. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. Il presidente della giunta regionale, preso atto dell'andamento della negoziazione, comunica agli interessati l'esito della procedura negoziale. In caso di osservazioni, la Regione può darne atto nella comunicazione del Presidente oppure chiede una nuova formulazione dell'istanza, assegnando un congruo termine per la ripetizione della negoziazione.

4. Nel caso in cui la proposta di PSAL preveda il coinvolgimento di cointeressati pubblici o privati, il presidente della giunta regionale o suo delegato convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato e i cointeressati pubblici e privati. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6.



Art. 6.

Accordo del PSAL

1. La Regione recepisce la proposta di PSAL proponendo agli enti locali interessati un accordo di programma.

2. Lo schema di accordo di programma è approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli enti locali interessati alla sottoscrizione dell'accordo.

3. L'accordo di programma è sottoscritto digitalmente dal presidente della giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali interessati.

4. Ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma, le singole direzioni generali competenti per materia, individuate con la delibera della giunta regionale di cui al comma 2, provvedono alla gestione dei capitoli di bilancio individuati dal predetto atto e all'adozione dei relativi atti di spesa e degli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 7.

Contenuti dell'accordo del PSAL

1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi oggetto del programma. Con l'accordo i soggetti partecipanti si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali ed europei.

2. L'accordo deve:

a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;

b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;

c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione;

d) definire il costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria;

e) definire in dettaglio le condizioni tecniche ed operative, nonché la relativa documentazione, per l'avvio alla fase di attuazione;

f) definire la durata dell'accordo ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate;

g) prevedere che la Regione receda unilateralmente nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano realizzate entro la data di avvio delle attività, stabilita nell'accordo di cui alla lettera f);

h) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;

i) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione. Di tali modifiche si dovrà dare atto in apposito verbale a firma del presidente della giunta regionale o di un suo delegato a seguito di consultazione delle parti avviata con procedura scritta. Qualora nel termine assegnato le amministrazioni interessate non manifestino il proprio motivato dissenso, le modifiche si intendono accettate.

Capo III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 8.

Attuazione dei PSAL

1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo.

2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.

3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'art. 3, comma 2, affianca le direzioni generali competenti e gli enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio, gestione e controllo.

Art. 9.

Abrogazione e disposizione transitoria

1. È abrogata la legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).

2. Gli accordi in essere e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale n. 30 del 1996, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge regionale n. 30 del 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 aprile 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00199



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2018, n. 15.

Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 25 maggio 2017 le linee guida in materia di tirocini non curricolari ai sensi dell'art. 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), specificando puntualmente:

al paragrafo 1, sesto capoverso, i casi che non rientrano nell'applicazione delle stesse linee guida, nonché le tipologie di tirocini che sono regolate da speciale disciplina, quali i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;

al paragrafo 3, ultimo capoverso, la disciplina dei tirocini in mobilità interregionale;

2. La Regione intende completare il recepimento delle linee guida di cui al punto 1, che ha avuto avvio con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), che all'art. 40 ha disposto l'eliminazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione dai requisiti dei soggetti interessati all'attivazione del tirocinio;

3. È opportuno stabilire ulteriori elementi a garanzia del corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio, con parti-

colare riguardo all'introduzione di un sistema di controllo più capillare sul territorio regionale, anche attraverso la promozione di intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro;

4. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione e per definire compiutamente il sistema di controllo sui tirocini non curricolari;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 17-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (*Tirocini: tipologie e destinatari*). — 1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curricolare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curricolari si distinguono in:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.

4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015;



d) già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:

a) ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) ai seguenti soggetti svantaggiati:

1) soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 e all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008;

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

6. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.».

Art. 2.

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Sostituzione dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter (Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari). — 1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) i centri per l'impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;

e) gli istituti tecnici superiori (ITS);

f) le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;


i) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;

j) i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell'art. 20-ter;

k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.



5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. La durata massima del tirocinio è:

a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;

b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all'art. 17-bis, comma 5, lettera a);

c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 17-bis, comma 5, lettera b).

11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'art. 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso

spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.

12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.».

Art. 3.

Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Sostituzione dell'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-quater (Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari). — 1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Fatti salvi i soggetti indicati dall'art. 17-bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:

a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;

b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;

c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.».


Art. 4.

Attività per il corretto utilizzo dei tirocini. Inserimento dell'art. 17-quater 1 nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«17-quater 1 (Attività per il corretto utilizzo dei tirocini). — 1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 32.

2. La Regione promuove apposite intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.».



Art. 5.

Violazione della normativa regionale sui tirocini. Inserimento dell'art. 17-quater 2 nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 17-quater 1 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«17-quater 2 (Violazione della normativa regionale sui tirocini). — 1. L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:

a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;

b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;

c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;

d) al numero dei tirocini attivabili.

2. Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.

3. Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.

4. L'interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l'interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.

5. Il regolamento di cui all'art. 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.».

Art. 6.

Tirocini non curricolari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari. Modifiche all'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 17-quinquies della legge regionale n. 32/2002 le parole: «dagli articoli da 17-bis a 17-quater» sono sostituite dalle seguenti: «in materia dalla presente legge».

Art. 7.

Regolamento di esecuzione. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera e) del comma 4-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «di cui all'art. 17-ter, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 17-bis, comma 5,».

2. La lettera g) del comma 4-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di informazione, monitoraggio e controllo di cui all'art. 17-quater 1, comma 1;».

3. Dopo la lettera g) del comma 4-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunta la seguente:

«g bis) le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili.».

Art. 8.

Norma finale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 di cui al comma 1, è approvata la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17-quater 2, comma 6, della legge regionale n. 32/2002, così come inserito dalla presente legge.

3. Lo schema-tipo della convenzione e dell'attestazione finale di cui all'art. 17-ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00272



LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 16.

Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Viste le mozioni del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 1184 e n. 1190 le quali impegnano la Giunta regionale, rispettivamente, a valutare la possibilità di stanziare un contributo di solidarietà a favore della famiglia di Idy Diene e a stanziare un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore della medesima famiglia;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla moglie del cittadino senegalese assassinato il 5 marzo 2018 a Firenze;

2. In conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi l'importo è stato fissato in 20.000,00 euro annui.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario di solidarietà

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla moglie del signor Idy Diene, vittima dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 a Firenze.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2018.

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00;

in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00;

Anno 2019.

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00;

in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 aprile 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00273



LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 17.

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza applicativa della legge regionale n. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;

2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;

3. Tra le possibilità di documentare l'apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l'invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell'adempimento degli obblighi in capo ai gestori;

4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell'apposizione dell'etichetta;

5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell'impatto di inquinamento elettromagnetico.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/2011

1. Alla lettera b), del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: «secon-

do le modalità di cui al» sono inserite le seguenti: «titolo II,».

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 36/2001 entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:

a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;

b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;

c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.».

Art. 2.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 49/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'art. 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità.».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell'installazione dell'etichetta di cui all'art. 10, comma 5.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 aprile 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00274



REGIONE SICILIA

LEGGE 18 aprile 2018, n. 7.

Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 20 aprile 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, e all'art. 13, comma 1, le parole «l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.» sono sostitu-

ite dalle parole «l'elezione si svolge in concomitanza del turno straordinario delle elezioni amministrative disciplinato dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2018, previa dichiarazione di decadenza degli organi insediati in forza della previgente normativa.»;

b) all'art. 51 le parole «non oltre il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2018.».

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO


(Omissis).

18R00226

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-043) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 1 1 0 *

€ 4,00

